



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione al Decreto Delegato

"REGIME APPLICABILE ALLE SOCIETA' SAMMARINESI CHE EFFETTUANO TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE E COSE O ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI MARITTIME")"

Ecc.ma Reggenza
On.li Consiglieri

Articolo 1 : Incentivi alla costituzione di nuove società nel settore marittimo

La proposta è basata sulla delega di legge di cui all'art. 31 (Regime fiscale per le società di navigazione sammarinesi) della Legge n. 120 del 2 agosto 2019 (di seguito "Legge Marittima"), laddove è stabilito che i redditi generati da società sammarinesi che effettuano trasporto marittimo di persone o cose, o altre attività commerciali marittime attraverso l'impiego di navi battenti bandiera sammarinese, sono sottoposti a specifica imposizione per la cui attuazione e disciplina si rimanda ad apposito decreto delegato.

Partendo dalla citata previsione normativa, si è ritenuto di proporre un regime alternativo avente l'obiettivo di ridurre il carico fiscale per le società sammarinesi di nuova costituzione ed attive, esclusivamente nel settore marittimo e che abbiano provveduto all'assunzione di almeno un dipendente a tempo pieno entro sei mesi dal rilascio della licenza. Secondo la prospettata riforma, il regime sarà applicabile per i primi dieci periodi di imposta della società costituita, con un abbattimento pari all'80% dell'aliquota IGR ordinaria (dunque risultando una aliquota effettiva IGR pari al 3.40%), al fine di rendere la stessa in linea con l'imposizione fiscale applicata nei paesi esteri maggiormente sviluppati nel settore marittimo (mediamente intorno al 5% dei redditi).

Inoltre si propone per i successivi tre anni di esercizio dell'attività anche l'esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza.

L'obiettivo del citato regime è quello di promuovere la costituzione di nuove attività imprenditoriali sia da parte di soggetti residenti che da parte di soggetti stranieri, quali a titolo esemplificativo: armatori di navi cargo e per trasporto passeggeri; società di c.d. ship management (ossia incaricati della gestione tecnica, regolamentare ed operativa di navi da parte dei relativi proprietari); società di noleggio e locazione di unità da diporto.

Articolo 2 – Modifica dell'art. 5-ter del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 (art.5 ter Imposta monofase su unità adibite alla navigazione che effettuano trasporto commerciale)

L'art. 5-ter del Decreto n. 135 del 27 ottobre 2003 prevede già che l'esenzione dall'imposta monofase si applichi alle unità importate da società sammarinesi ed utilizzate per il trasporto

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

marittimo di persone, cose o altre attività commerciali marittime, ad eccezione delle unità da diporto.

Tuttavia l'art. 1 (*Definizioni*) della Legge Marittima definisce le 'Unità da Diporto' quelle unità utilizzate per la navigazione a scopi ricreativi, anche qualora utilizzate a fini commerciali in quanto oggetto di contratti di locazione o noleggio.

Da quanto sopra discende che le 'Unità da Diporto' possano ricomprendere imbarcazioni (con lunghezza dello scafo ricompresa fra i 10 ed i 24 metri) e navi (con lunghezza dello scafo superiore ai 24 metri) che vengono comunemente utilizzate da società di noleggio e locazione per esercitare la loro attività di impresa, seppure il mezzo sia utilizzato in via ultimativa per gli scopi ricreativi del cliente finale. Si ritiene che l'applicazione dell'imposta monofase ad 'Unità da Diporto' utilizzate a fini commerciali scoraggerebbe lo stabilimento di società di noleggio e locazione a San Marino, trattandosi di un onere eccessivamente gravoso e comunque atto a generare una distorsione rispetto al regime di esenzione previsto per le 'Unità Commerciali', definite dall'art. 1 (*Definizioni*) della Legge Marittima come tutte le unità diverse dalle 'Unità da Diporto' ed impiegate nel trasporto di persone o cose, o altre attività commerciali. Tale distorsione risulta infatti poco comprensibile trattandosi, in entrambi i casi, di unità utilizzate da soggetti muniti di COE nell'ambito della loro attività di impresa.

La proposta ha l'obiettivo di esentare qualunque unità adibita ad uso commerciale dall'assolvimento dell'imposta monofase, quindi anche alle unità adibite alla navigazione importate da società sammarinesi ed utilizzate esclusivamente e direttamente dalla società per attività commerciali di trasporto marittimo di persone o cose o altre attività marittime svolte professionalmente.

Articolo 3 – Imposta straordinaria sui beni di lusso

L'art. 75 (*Imposta straordinaria sui beni di lusso*) della Legge Marittima stabilisce che l'imposta straordinaria sui beni di lusso istituita dall'art. 54 della Legge n. 194 del 22 dicembre 2010 non si applichi alle 'Unità Commerciali', cioè alle unità adibite alla navigazione utilizzate per il trasporto marittimo di persone, cose o altre attività commerciali marittime. Pertanto, alla luce dell'attuale dettato normativo, la citata imposta troverebbe invece applicazione per le 'Unità da Diporto', anche qualora utilizzate a fini commerciali. Da tale circostanza possono discendere le medesime considerazioni espresse per l'imposta monofase (art. 2 che precede) riguardo la disincentivazione allo stabilimento di società di noleggio e locazione a San Marino ed il differente trattamento fiscale rispetto al regime di esenzione previsto per le 'Unità Commerciali'.


IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244